**Parlamento europeo**
2024-2029

*Commissione per i problemi economici e monetari*

**2025/0826(COD)**

11.12.2025

# ***I
# PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate
(COM(2025)0826 – C10-0124/2025 – 2025/0826(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore per parere: Ralf Seekatz

## *Significato dei simboli utilizzati*

| | |
|---|---|
| * | Procedura di consultazione |
| *** | Procedura di approvazione |
| ***I | Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) |
| ***II | Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) |
| ***III | Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) |

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

## *Emendamenti a un progetto di atto*

**Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

**Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

**INDICE**

**Pagina**

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....5

MOTIVAZIONE.....44

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (COM(2025)0826 – C10-0124/2025 – 2025/0826(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo*,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0826),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0124/2025),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere della Banca centrale europea del 11 novembre 2025[1],

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2025[2],

– visto l'articolo 60 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A10-0000/2025),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

**Emendamento 1**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (3) Al fine di migliorare la trasparenza | (3) Al fine di migliorare la trasparenza |

[1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
[2] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

| | |
|---|---|
| e garantire un trattamento normativo coerente volto a ridurre i costi per gli emittenti, è opportuno introdurre una definizione di cartolarizzazione pubblica e di cartolarizzazione privata. ***L'ambito di applicazione delle cartolarizzazioni pubbliche dovrebbe comprendere le operazioni nelle quali le notes sottostanti sono ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione (MTF – Multilateral Trading Facilities), sistemi organizzati di negoziazione (OTF – Organised Trading Facilities) o qualsiasi altra sede di negoziazione nell'Unione e le operazioni commercializzate presso investitori a termini e condizioni non modificabili nel contesto delle quali il pacchetto è offerto sulla base del principio "prendere o lasciare" e gli investitori non hanno contatti diretti con i cedenti o il promotore e non possono pertanto ricevere direttamente le informazioni necessarie per esercitare la due diligence senza che il cedente o il promotore comunichi al mercato informazioni sensibili dal punto di vista commerciale***. La definizione di tali tipi di operazioni come pubbliche, in virtù della loro accessibilità da parte di un'ampia gamma di investitori, dovrebbe garantire che tali operazioni siano soggette agli opportuni obblighi di trasparenza e al controllo normativo e contribuiscano a migliorare la vigilanza e il funzionamento del mercato. | e garantire un trattamento normativo coerente volto a ridurre i costi per gli emittenti, è opportuno introdurre una definizione di cartolarizzazione pubblica e di cartolarizzazione privata. ***Una cartolarizzazione dovrebbe essere considerata pubblica ogniqualvolta sia richiesta la pubblicazione di un prospetto***. La definizione di tali tipi di operazioni come pubbliche, in virtù della loro accessibilità da parte di un'ampia gamma di investitori, dovrebbe garantire che tali operazioni siano soggette agli opportuni obblighi di trasparenza e al controllo normativo e contribuiscano a migliorare la vigilanza e il funzionamento del mercato. |

Or. en

**Emendamento 2**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (8) Gli investitori dovrebbero essere autorizzati a effettuare una due diligence | (8) Gli investitori dovrebbero essere autorizzati a effettuare una due diligence |

semplificata per gli investimenti in operazioni ripetute nel contesto delle quali le principali caratteristiche di rischio sono già ben comprese. A tal fine, gli investimenti in operazioni ripetute dovrebbero essere considerati investimenti in posizioni verso la cartolarizzazione emesse dal medesimo cedente, garantite dallo stesso tipo di attività sottostanti, che presentano le stesse caratteristiche strutturali e offrono lo stesso livello di rischio di credito o un livello inferiore rispetto agli investimenti precedenti. ***Tale modifica dovrebbe*** garantire la coerenza delle pratiche di due diligence, agevolando nel contempo la partecipazione degli investitori a strutture ben note e trasparenti.

semplificata per gli investimenti in operazioni ripetute nel contesto delle quali le principali caratteristiche di rischio sono già ben comprese. A tal fine, gli investimenti in operazioni ripetute dovrebbero essere considerati investimenti in posizioni verso la cartolarizzazione emesse dal medesimo cedente, garantite dallo stesso tipo di attività sottostanti, che presentano le stesse caratteristiche strutturali e offrono lo stesso livello di rischio di credito o un livello inferiore rispetto agli investimenti precedenti. ***A tal fine, è necessario introdurre nel regolamento (UE) n. 2017/2402 una definizione di operazioni ripetute. Tali modifiche dovrebbero*** garantire la coerenza delle pratiche di due diligence, agevolando nel contempo la partecipazione degli investitori a strutture ben note e trasparenti.

Or. en

**Emendamento 3**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (10) Le operazioni in cui il segmento prime perdite è detenuto o garantito dall'Unione, da banche o da istituti nazionali di promozione ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] possiedono intrinsecamente caratteristiche che attenuano la necessità di esercitare pienamente la due diligence e di soddisfare l'obbligo di mantenimento del rischio. Tali operazioni recano una garanzia da parte del garante, che effettua le procedure di due diligence prima di concedere tale garanzia. Tale valutazione elimina la necessità che gli investitori istituzionali effettuino una due diligence | (10) Le operazioni in cui il segmento prime perdite è detenuto o garantito dall'Unione, da banche o da istituti nazionali di promozione ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] possiedono intrinsecamente caratteristiche che attenuano la necessità di esercitare pienamente la due diligence e di soddisfare l'obbligo di mantenimento del rischio. Tali operazioni recano una garanzia da parte del garante, che effettua le procedure di due diligence prima di concedere tale garanzia. Tale valutazione elimina la necessità che gli investitori istituzionali effettuino una due diligence |

| | |
|---|---|
| completa a norma del regolamento (UE) 2017/2402. Inoltre l'essenza di una garanzia è l'assunzione del rischio da parte del garante. È pertanto opportuno revocare l'obbligo di mantenimento del rischio. Si prevede che tali modifiche attireranno investimenti privati in strutture a rischio ridotto soggette a una garanzia pubblica. | completa a norma del regolamento (UE) 2017/2402. Inoltre l'essenza di una garanzia è l'assunzione del rischio da parte del garante. È pertanto opportuno revocare l'obbligo di mantenimento del rischio. Si prevede che tali modifiche attireranno investimenti privati in strutture a rischio ridotto soggette a una garanzia pubblica. ***Per estensione, le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate che beneficiano di garanzie pubbliche dovrebbero essere considerate conformi all'obbligo di mantenimento del rischio se il cedente, il promotore o il prestatore originario conserva una sezione verticale di tutti i segmenti e uno o più segmenti sono pienamente garantiti da enti pubblici ammissibili.*** |
| [4] Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1). | [4] Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1). |

Or. en

**Emendamento 4**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 12**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (12) Gli obblighi di informativa dovrebbero tenere conto della granularità del portafoglio di esposizioni sottostante, ossia del numero di prestiti presenti nel portafoglio sottostante. Inoltre è importante considerare la scadenza media delle esposizioni sottostanti. L'informativa sui | (12) Gli obblighi di informativa dovrebbero tenere conto della granularità del portafoglio di esposizioni sottostante, ossia del numero di prestiti presenti nel portafoglio sottostante. Inoltre è importante considerare la scadenza media delle esposizioni sottostanti. L'informativa sui |

| | |
|---|---|
| prestiti per i portafogli altamente granulari di esposizioni a brevissimo termine può essere particolarmente costosa e comporta un onere considerevole per gli emittenti, spesso senza offrire vantaggi significativi in termini di informazioni supplementari agli investitori. Di conseguenza gli obblighi di informativa per le cartolarizzazioni delle esposizioni su carte di credito ***e per taluni tipi di prestiti al consumo*** non dovrebbero necessariamente comprendere la segnalazione a livello di ciascuna singola esposizione sottostante. Tuttavia le autorità competenti dovrebbero comunque avere la possibilità di chiedere informazioni supplementari al fine di garantire di disporre di una panoramica ***completa*** del mercato, anche per quanto riguarda le esposizioni che costituiscono il portafoglio sottostante, nell'assolvimento dei loro compiti a norma del regolamento (UE) 2017/2402. | prestiti per i portafogli altamente granulari di esposizioni a brevissimo termine può essere particolarmente costosa e comporta un onere considerevole per gli emittenti, spesso senza offrire vantaggi significativi in termini di informazioni supplementari agli investitori. Di conseguenza***, per esempio,*** gli obblighi di informativa per le cartolarizzazioni delle esposizioni su carte di credito non dovrebbero necessariamente comprendere la segnalazione a livello di ciascuna singola esposizione sottostante. Tuttavia***, in casi realmente giustificati,*** le autorità competenti dovrebbero ***poter*** comunque avere la possibilità di chiedere informazioni supplementari***, in maniera proporzionata,*** al fine di garantire di disporre di una panoramica del mercato, anche per quanto riguarda le esposizioni che costituiscono il portafoglio sottostante, nell'assolvimento dei loro compiti a norma del regolamento (UE) 2017/2402. |

Or. en

*Motivazione*

*L'indicazione di "taluni tipi di prestiti al consumo" è troppo vaga e genera divergenze di approccio tra le autorità nazionali competenti.*

**Emendamento 5**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 14**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (14) Il quadro di segnalazione dovrebbe tenere conto delle caratteristiche specifiche delle cartolarizzazioni private. È opportuno sviluppare un modulo di segnalazione specifico e semplificato per le cartolarizzazioni private. Nello specificare i dettagli degli obblighi di segnalazione, le informazioni da segnalare dovrebbero essere allineate il più possibile ad altri moduli consolidati, in particolare al | (14) Il quadro di segnalazione dovrebbe tenere conto delle caratteristiche specifiche delle cartolarizzazioni private. È opportuno elaborare un modello di segnalazione dedicato e semplificato per le cartolarizzazioni private***, in quanto non dovrebbe essere necessario segnalare la stessa quantità di informazioni per le cartolarizzazioni private rispetto alle cartolarizzazioni pubbliche***. Nello |

documento "Guida sulla notifica delle operazioni di cartolarizzazione" ("guida della Banca centrale europea") elaborato dalla Banca centrale europea conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio[6]. Qualsiasi futura modifica della guida della Banca centrale europea dovrebbe essere valutata e i moduli di segnalazione potrebbero dover essere riveduti, ***se del caso. Per consentire alle autorità di vigilanza una visibilità di base sul mercato privato, le*** cartolarizzazioni private ***dovrebbero essere segnalate ai repertori***. ***Le cartolarizzazioni private non dovrebbero essere tenute a segnalare la stessa quantità di informazioni delle cartolarizzazioni pubbliche. L'obbligo di segnalazione delle operazioni private ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni, utilizzando un modulo semplificato, migliorerebbe la vigilanza prudenziale e il monitoraggio del mercato. Tuttavia al fine di mantenere la riservatezza delle operazioni private, i dati relativi a tali operazioni non dovrebbero essere resi pubblici.***

specificare i dettagli degli obblighi di segnalazione, le informazioni da segnalare dovrebbero essere allineate il più possibile ad altri moduli consolidati, in particolare al documento "Guida sulla notifica delle operazioni di cartolarizzazione" ("guida della Banca centrale europea") elaborato dalla Banca centrale europea conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio[6]. Qualsiasi futura modifica della guida della Banca centrale europea dovrebbe essere valutata e i moduli di segnalazione potrebbero dover essere riveduti, ***in linea con l'obiettivo stabilito di semplificazione delle segnalazioni per tutti i tipi di*** cartolarizzazioni private.

---

[6] Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj).

[6] Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj).

Or. en

**Emendamento 6**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 18**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (18) Al fine di garantire una selezione coerente delle esposizioni sottostanti nel contesto di una cartolarizzazione e consentire agli investitori di valutare il rischio di credito del portafoglio di attività prima dell'investimento, è vietata la gestione attiva del portafoglio su base discrezionale di un'esposizione verso una cartolarizzazione. L'articolo 26 ter del regolamento (UE) 2017/2402 contiene un elenco esaustivo delle attività di gestione consentite e stabilisce che talune attività non dovrebbero essere considerate gestione attiva del portafoglio su base discrezionale e pertanto non dovrebbero essere vietate. È necessario aggiornare tale elenco al fine di tenere conto delle voci eliminate in ragione di sanzioni imposte a un'entità nel corso della durata dell'operazione o di pratiche fraudolente, oppure di modifiche del prestito dovute a una modifica della normativa che incide sull'esecutività, che sfuggono al controllo del cedente. Entrambe le circostanze avrebbero un impatto sull'esecutività delle esposizioni sottostanti (al di fuori del controllo del cedente) e l'eliminazione di tali esposizioni sottostanti non dovrebbe essere considerata una gestione attiva del portafoglio su base discrezionale. | (18) Al fine di garantire una selezione coerente delle esposizioni sottostanti nel contesto di una cartolarizzazione e consentire agli investitori di valutare il rischio di credito del portafoglio di attività prima dell'investimento, è vietata la gestione attiva del portafoglio su base discrezionale di un'esposizione verso una cartolarizzazione ***per le operazioni di cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS)***. L'articolo 26 ter del regolamento (UE) 2017/2402 contiene un elenco esaustivo delle attività di gestione consentite e stabilisce che talune attività non dovrebbero essere considerate gestione attiva del portafoglio su base discrezionale e pertanto non dovrebbero essere vietate. È necessario aggiornare tale elenco al fine di tenere conto delle voci eliminate in ragione di sanzioni imposte a un'entità nel corso della durata dell'operazione o di pratiche fraudolente, oppure di modifiche del prestito dovute a una modifica della normativa che incide sull'esecutività, che sfuggono al controllo del cedente. Entrambe le circostanze avrebbero un impatto sull'esecutività delle esposizioni sottostanti (al di fuori del controllo del cedente) e l'eliminazione di tali esposizioni sottostanti non dovrebbe essere considerata una gestione attiva del portafoglio su base discrezionale. |

Or. en

*Motivazione*

*La gestione attiva del portafoglio è vietata solo per le operazioni STS.*

**Emendamento 7**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 24**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (24) Al fine di garantire l'attuazione e l'applicazione efficaci del regolamento (UE) 2017/2402, è necessario chiarire le responsabilità delle autorità competenti nel vigilare sulla conformità di tutte le parti interessate coinvolte in una cartolarizzazione. Le autorità competenti dovrebbero vigilare sulla condotta di cedenti, promotori, prestatori originari e SSPE. ***Figura in tale contesto la verifica della conformità delle singole operazioni di cartolarizzazione rispetto ai requisiti applicabili a norma del presente regolamento.*** | (24) Al fine di garantire l'attuazione e l'applicazione efficaci del regolamento (UE) 2017/2402, è necessario chiarire le responsabilità delle autorità competenti nel vigilare sulla conformità di tutte le parti interessate coinvolte in una cartolarizzazione. Le autorità competenti dovrebbero vigilare sulla condotta di cedenti, promotori, prestatori originari e SSPE. |

Or. en

*Motivazione*

*La verifica da parte delle autorità nazionali competenti della conformità su base individuale sarebbe impossibile considerando la quantità di operazioni di cartolarizzazione in alcuni Stati membri.*

**Emendamento 8**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 25**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (25) Al fine di rafforzare il rispetto del regolamento (UE) 2017/2402 e migliorarne l'efficacia, l'ambito di applicazione dei poteri sanzionatori di cui all'articolo 32 di tale regolamento dovrebbe essere ampliato al fine di includere esplicitamente le violazioni degli obblighi di due diligence. Gli investitori istituzionali svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la solidità e la trasparenza del mercato delle cartolarizzazioni svolgendo un'adeguata due diligence prima e durante le loro esposizioni. Al fine di garantire un'applicazione coerente in tutta l'Unione | (25) Al fine di rafforzare il rispetto del regolamento (UE) 2017/2402 e migliorarne l'efficacia, l'ambito di applicazione dei poteri sanzionatori di cui all'articolo 32 di tale regolamento dovrebbe essere ampliato al fine di includere esplicitamente le violazioni degli obblighi di due diligence. Gli investitori istituzionali svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la solidità e la trasparenza del mercato delle cartolarizzazioni svolgendo un'adeguata due diligence prima e durante le loro esposizioni. Al fine di garantire un'applicazione coerente in tutta l'Unione |

| | |
|---|---|
| di tali obblighi di due diligence, è opportuno specificare che il mancato rispetto degli stessi deve essere soggetto a provvedimenti correttivi e sanzioni amministrative da parte delle autorità competenti. | di tali obblighi di due diligence, è opportuno specificare che il mancato rispetto degli stessi deve essere soggetto a provvedimenti correttivi e sanzioni amministrative da parte delle autorità competenti. ***Tuttavia, se il regime sanzionatorio per le violazioni degli obblighi di due diligence è troppo severo, i nuovi investitori potrebbero essere disincentivati dalla partecipazione. Pertanto, un regime sanzionatorio più proporzionato nei confronti degli investitori istituzionali rispetto alle sanzioni applicabili ai requisiti sul lato vendita sarebbe più adatto a conseguire l'obiettivo di ampliamento della base di investitori nei mercati delle cartolarizzazioni. Inoltre, l'imposizione di sanzioni amministrative agli investitori istituzionali a norma del regolamento (UE) 2017/2402 in aggiunta al trattamento prudenziale punitivo disponibile nell'ambito dei regimi normativi settoriali esistenti potrebbe essere considerata sproporzionata. Il regolamento (UE) n. 575/2013 prevede già che le autorità competenti impongano un fattore di ponderazione del rischio aggiuntivo proporzionato qualora un ente non soddisfi determinati requisiti specifici a norma del regolamento (UE) n. 2017/2402.*** |
| | Or. en |

**Emendamento 9**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 30 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(30 bis) Lo sviluppo di piattaforme di cartolarizzazione, attualmente in fase di valutazione da parte della BCE, potrebbe contribuire a migliorare la standardizzazione, la trasparenza e*** |

***l'efficienza nei mercati europei delle cartolarizzazioni, nonché a ridurre le barriere all'ingresso per i partecipanti al mercato più piccoli, a promuovere la creazione di ecosistemi di servizi di sostegno e a favorire la stabilità finanziaria, integrando nel contempo i programmi di sostegno esistenti.***

Or. en

**Emendamento 10**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 1**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Il presente regolamento non si applica alle cartolarizzazioni in cui l'esposizione sottostante o il portafoglio di esposizioni detenute da una banca o da un istituto nazionale di promozione quale definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2015/1017 è coperto da una garanzia del segmento prime perdite fornita da uno dei soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettere a), b), d), e) e f), del presente regolamento e in cui tali soggetti hanno stabilito e approvato i criteri di ammissibilità per le esposizioni garantite prima della creazione delle esposizioni e nessun'altra parte ha la facoltà di modificare o ignorare tali criteri.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Quando le banche nazionali di promozione utilizzano garanzie segmentate dell'UE o degli Stati membri per condividere i rischi a fini di politica pubblica, tali accordi sono attualmente trattati come cartolarizzazioni sintetiche, il che comporta obblighi estesi per i cedenti che non apportano alcun valore aggiunto in tale contesto. L'adeguamento del quadro è necessario per evitare oneri operativi sproporzionati e garantire che le attività promozionali possano*

*continuare in modo efficiente nonostante le condizioni di bilancio restrittive.*

**Emendamento 11**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 2**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 2 – comma 1 – punto 32

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 32) "cartolarizzazione pubblica": una cartolarizzazione ***che soddisfa uno qualsiasi dei criteri seguenti:*** | 32) "cartolarizzazione pubblica": una cartolarizzazione ***per la quale è richiesto di redigere un prospetto a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio[10 bis];*** |
| ***a) la cartolarizzazione è soggetta all'obbligo di redigere un prospetto a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio[11];*** | |
| ***b) la cartolarizzazione è commercializzata mediante l'emissione di notes che costituiscono posizioni verso la cartolarizzazione ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione dell'Unione quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[12];*** | |
| ***c) la cartolarizzazione è commercializzata presso gli investitori e i termini e le condizioni non sono negoziabili tra le parti;*** | |

***[10 bis] Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1129/oj***

***).***

***[11] Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1129/oj ).***

***[12] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).***

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento mantiene le attuali definizioni di cartolarizzazioni pubbliche e private a fini di trasparenza, evitando un ampliamento delle "cartolarizzazioni pubbliche" oltre quelle con un prospetto e prevenendo perturbazioni del mercato o effetti indesiderati.*

**Emendamento 12**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 2**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 2 – comma 1 – punto 33

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 33) "cartolarizzazione privata": una cartolarizzazione che non ***soddisfa nessuno dei criteri di cui al punto 32)***; | 33) "cartolarizzazione privata": una cartolarizzazione che non ***è una cartolarizzazione pubblica***; |

Or. en

**Emendamento 13**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 2**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 2 – comma 1 – punto 33 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***33 bis) "operazioni ripetute": operazioni effettuate da un investitore su posizioni verso la cartolarizzazione se tali posizioni soddisfano tutti i criteri seguenti:*** |
| | ***a) hanno lo stesso cedente;*** |
| | ***b) sono garantite dallo stesso tipo di attività sottostanti;*** |
| | ***c) presentano le stesse caratteristiche strutturali, in particolare per quanto riguarda il numero e la gerarchia dei segmenti, i meccanismi di supporto di credito e la distribuzione del flusso di cassa;*** |
| | ***d) sono presentate al mercato come un'emissione ripetuta e programmatica con una denominazione simile.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Anche se vi è un riferimento alle "operazioni ripetute" nel considerando 8, non viene fornita alcuna definizione di "operazione ripetuta" né alcuna specificazione di cosa comporti la due diligence semplificata su tali operazioni.*

**Emendamento 14**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera b – punto ii**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ii) la lettera c) è ***soppressa;*** | ii) la lettera c) è ***sostituita dalla seguente:*** |

***"c) per una cartolarizzazione notificata come STS conformemente all'articolo 27, la conformità di tale cartolarizzazione agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26 bis a 26 sexies e all'articolo 27.";***

Or. en

*Motivazione*

*Per le cartolarizzazioni notificate come STS deve essere garantita la conformità ai criteri STS applicabili. Se una posizione verso la cartolarizzazione è stata verificata da un verificatore terzo sottoposto a vigilanza, non è richiesto il controllo standard della conformità degli investitori. Ciò mantiene elevati standard STS, riducendo nel contempo gli oneri amministrativi attraverso il ricorso a verifiche indipendenti.*

**Emendamento 15**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera b – punto ii bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***ii bis) è aggiunto il comma seguente:*** |
| | ***"Il primo comma, lettera c), del presente paragrafo non si applica se la posizione verso la cartolarizzazione è stata verificata da un verificatore terzo autorizzato e sottoposto a vigilanza conformemente all'articolo 28.";*** |

Or. en

**Emendamento 16**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c – punto i bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettere b e c

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***i bis) le lettere b) e c) sono soppresse;*** |

Or. en

**Emendamento 17**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c – punto i ter (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***i ter) è inserita la seguente lettera:*** |
| | ***"c bis) in caso di operazioni ripetute, documenta la due diligence esclusivamente sulla base degli elementi dell'operazione che sono cambiati dall'ultima emissione, a condizione che l'investitore abbia acquistato una posizione verso la cartolarizzazione in un'operazione precedente nei 24 mesi antecedenti;";*** |

Or. en

*Motivazione*

*Per garantire l'attuabilità delle "operazioni ripetute" di cui al considerando 8, è opportuno specificare che gli investitori in operazioni ripetute esercitano la due diligence esclusivamente sulla base degli elementi della cartolarizzazione che sono cambiati dall'ultima emissione.*

**Emendamento 18**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c – punto i quater (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera d

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***i quater) la lettera d) è sostituita dalla seguente:*** |
| d) assicura una segnalazione interna al proprio organo di amministrazione, affinché ***questo*** sia al corrente dei rischi | ***"***d) assicura una segnalazione interna al proprio organo di amministrazione ***o a un soggetto interno designato dall'organo di*** |

| | |
|---|---|
| rilevanti derivanti dalla posizione verso la cartolarizzazione e tali rischi siano gestiti in maniera adeguata; | ***amministrazione***, affinché ***l'organo di amministrazione o il soggetto interno da esso designato*** sia al corrente dei rischi rilevanti derivanti dalla posizione verso la cartolarizzazione e tali rischi siano gestiti in maniera adeguata;***";*** |

Or. en

*(Regolamento (UE) 2017/2402)*

*Motivazione*

*La delega a un soggetto designato dall'organo di amministrazione conferisce a quest'ultimo una maggiore flessibilità senza incidere sulla qualità del trattamento delle informazioni. Non è nemmeno necessario coinvolgere l'organo di amministrazione nelle decisioni individuali. Tale obbligo non fa infatti altro che rallentare le operazioni.*

**Emendamento 19**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera d**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 5 – paragrafo 4 ter

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***4 ter. I paragrafi 1 e 4 non si applicano agli investitori istituzionali detentori di una posizione verso la cartolarizzazione se il segmento prime perdite che rappresenti almeno il 15 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate è detenuto o garantito dall'Unione o da banche o istituti nazionali di promozione ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 20**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera e**

Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 5 – paragrafo 5

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, nel caso in cui abbia ***delegato a*** un altro investitore istituzionale ***il potere di*** prendere decisioni in merito alla gestione degli investimenti che potrebbero esporlo verso una cartolarizzazione, l'investitore istituzionale ***delegante*** può dare istruzioni all'investitore istituzionale ***delegato*** di adempiere ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo relativamente a eventuali esposizioni verso una cartolarizzazione risultanti da ***dette*** decisioni. ***Il fatto che l'***investitore istituzionale ***delegante abbia delegato funzioni non influisce sulla sua responsabilità*** ai sensi del presente articolo. | 5. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, nel caso in cui abbia ***autorizzato*** un altro investitore istituzionale ***a*** prendere decisioni in merito alla gestione degli investimenti che potrebbero esporlo verso una cartolarizzazione, l'investitore istituzionale può dare istruzioni all'investitore istituzionale ***autorizzato che prende decisioni in merito alla gestione degli investimenti*** di adempiere ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo relativamente a eventuali esposizioni verso una cartolarizzazione risultanti da ***tali*** decisioni. ***Gli Stati membri garantiscono che nel caso in cui un*** investitore istituzionale ***sia autorizzato ai sensi del presente paragrafo ad adempiere agli obblighi di un altro investitore istituzionale, e non vi adempia, le sanzioni previste dall'articolo 32 o 33 siano imposte all'investitore istituzionale autorizzato che prende decisioni in merito alla gestione degli investimenti e non all'investitore istituzionale esposto verso la cartolarizzazione. Prima di autorizzare un altro investitore istituzionale*** ai sensi del presente articolo***, l'investitore istituzionale assicura che l'investitore istituzionale da autorizzare abbia una precedente esperienza nell'esercizio della due diligence come richiesto dal presente articolo per conto proprio o per conto di altre parti***. |

Or. en

*Motivazione*

*La responsabilità della conformità alla due diligence dovrebbe ricadere principalmente sul soggetto che effettua i controlli. Sebbene l'articolo potrebbe essere reso più chiaro in modo da imporre all'investitore delegante di garantire che il soggetto delegato abbia un'esperienza sufficiente, l'eliminazione dell'obbligo potrebbe scoraggiare i nuovi investitori e compromettere il mercato.*

**Emendamento 21**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova)**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 6 – paragrafo 5 ter (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b bis) è inserito il paragrafo seguente:*** |
| | ***"5 ter. Il presente articolo non si applica alle cartolarizzazioni sintetiche che rispondono a tutte le seguenti condizioni:*** |
| | ***a) la cartolarizzazione sintetica è creata da una banca o un istituto nazionale di promozione come definito dall'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2015/1017;*** |
| | ***b) il segmento prime perdite è garantito da uno dei soggetti di cui al paragrafo 5, lettere a), b), d), e) ed f), del presente articolo;*** |
| | ***c) i segmenti non garantiti sono interamente mantenuti dal cedente fino alla scadenza;*** |
| | ***d) il garante ha stabilito e approvato i criteri di ammissibilità per le esposizioni sottostanti prima della creazione delle esposizioni e nessun'altra parte ha la facoltà di modificare o ignorare tali criteri; e*** |
| | ***e) il soggetto di cui alla lettera b) garantisce il segmento prime perdite su base continuativa e non può coprire o altrimenti trasferire il rischio di credito associato a tale segmento a un soggetto non menzionato al paragrafo 5, lettere a), b), d), e) o f), del presente articolo.";*** |

Or. en

**Emendamento 22**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b ter (nuova)**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 6 – paragrafo 5 quater (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b ter) è inserito il seguente paragrafo:*** |
| | ***"5 quater. In deroga al paragrafo 1, primo comma, quinta frase, per le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate in cui uno o più segmenti sono detenuti da uno dei soggetti elencati al paragrafo 5, lettere da a) a f), o sono da esso garantiti integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente, l'obbligo di mantenere un interesse economico netto rilevante non inferiore al 5 %, di cui al paragrafo 1, si considera soddisfatto anche quando il mantenimento di almeno il 5 % del valore nominale di ciascuno dei restanti segmenti venduti o trasferiti agli investitori è conseguito conformemente al paragrafo 3, lettera a).";*** |

Or. en

*Motivazione*

*Il paragrafo 5 quater proposto introduce un'opzione di conformità flessibile per le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate con garanzie pubbliche, consentendo il mantenimento del rischio attraverso una sezione verticale sui segmenti non garantiti. Ciò contribuisce alla risoluzione delle esposizioni deteriorate, migliora la flessibilità ed è in linea con il quadro prudenziale.*

**Emendamento 23**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Nel caso ***di un ABCP o*** di una cartolarizzazione di portafogli altamente granulari di esposizioni a breve termine, le informazioni di cui al primo comma, lettera a), lettera c), punto ii), e lettera e), punto i), sono messe a disposizione dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione e, su richiesta, di potenziali investitori in forma aggregata. | Nel caso di una cartolarizzazione ***pubblica*** di portafogli altamente granulari di esposizioni a breve termine, ***o di una cartolarizzazione privata di portafogli altamente granulari di esposizioni a breve termine o di ABCP,*** le informazioni di cui al primo comma, lettera a), lettera c), punto ii), e lettera e), punto i), sono messe a disposizione dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione e, su richiesta, di potenziali investitori in forma aggregata. |

Or. en

*Motivazione*

*È necessario un chiarimento per risolvere il conflitto apparente, in quanto le operazioni ABCP sono menzionate negli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, ma dovrebbero essere esentate ai sensi del nuovo articolo 7, paragrafo 2, dal momento che sono sempre private.*

**Emendamento 24**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Le cartolarizzazioni private sono soggette a un quadro distinto in materia di segnalazioni, che ne riflette le caratteristiche specifiche, diverse da quelle delle cartolarizzazioni pubbliche, in un apposito modello di segnalazione semplificato. Tale modello, che pur non contempla la totalità degli obblighi di segnalazione applicabili alle cartolarizzazioni pubbliche, garantisce che le informazioni essenziali pertinenti per le autorità nazionali competenti siano adeguatamente segnalate. Gli obblighi di cui al presente comma si applicano alle | Le cartolarizzazioni private sono soggette a un quadro distinto in materia di segnalazioni, che ne riflette le caratteristiche specifiche, diverse da quelle delle cartolarizzazioni pubbliche, in un apposito modello di segnalazione semplificato. Tale modello, che pur non contempla la totalità degli obblighi di segnalazione applicabili alle cartolarizzazioni pubbliche, garantisce che le informazioni essenziali pertinenti per le autorità nazionali competenti siano adeguatamente segnalate. Gli obblighi di cui al presente comma si applicano alle |

| | |
|---|---|
| cartolarizzazioni private a decorrere dal [data di cui al paragrafo 3, quarto comma, e al paragrafo 4, quarto comma, del presente articolo]. | cartolarizzazioni private a decorrere dal [data di cui al paragrafo 3, quarto comma, e al paragrafo 4, quarto comma, del presente articolo]. ***In deroga al secondo comma del presente paragrafo, le cartolarizzazioni private non sono soggette all'obbligo di segnalazione a un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni istituito a norma dell'articolo 10 o 17 del presente regolamento. Gli obblighi di segnalazione per le cartolarizzazioni private sono adempiuti esclusivamente attraverso il modello di segnalazione dedicato e semplificato di cui al presente paragrafo e sono messi a disposizione esclusivamente delle autorità nazionali competenti, senza necessità di presentazione a un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni o di pubblicazione da parte di quest'ultimo.*** |

Or. en

**Emendamento 25**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera -a (nuova)**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 20 – paragrafo 1

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*** |
| 1. ***La SSPE*** acquisisce il titolo relativo alle esposizioni sottostanti tramite vendita o cessione effettiva o trasferimento avente gli stessi effetti giuridici in una maniera opponibile al venditore o a qualsiasi terzo. Al trasferimento del titolo ***alla SSPE*** non si applicano disposizioni rigide in tema di revocatoria in caso di insolvenza del venditore. | ***"***1. ***L'acquirente delle esposizioni sottostanti*** acquisisce il titolo relativo alle esposizioni sottostanti tramite vendita o cessione effettiva o trasferimento avente gli stessi effetti giuridici in una maniera opponibile al venditore o a qualsiasi terzo. Al trasferimento del titolo ***all'acquirente delle esposizioni sottostanti*** non si applicano disposizioni rigide in tema di revocatoria in caso di insolvenza del venditore.***";*** |

*(Regolamento (UE) 2017/2402)*

*Motivazione*

*Le cartolarizzazioni dovrebbero poter ottenere l'etichetta STS anche quando non viene utilizzata alcuna SSPE. Le banche possono acquistare crediti direttamente nel proprio bilancio e strutturare comunque l'operazione come un ABS tradizionale con segmentazione, senza aggiungere rischio. Queste strutture dirette offrono protezione giuridica, evitano un rischio di insolvenza supplementare, riducono i costi operativi e sono in linea con l'obiettivo dell'UE di ridurre la burocrazia.*

**Emendamento 26**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 20 – paragrafo 8 – comma 4

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***Un portafoglio di*** esposizioni sottostanti ***è considerato conforme al primo comma se almeno il 70 % delle esposizioni che costituiscono il portafoglio al momento della sua creazione è rappresentato da*** esposizioni ***verso PMI***. | ***Ai fini del primo comma, le*** esposizioni sottostanti ***sono considerate omogenee se corrispondono a una delle seguenti tipologie di attività:*** |
| | ***a) prestiti su immobili residenziali che sono garantiti da una o più ipoteche su immobili residenziali oppure che sono pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile tra quelli di cui all'articolo 201, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e che soddisfa i requisiti per l'attribuzione della classe di merito di credito 2 o superiore come previsto dalla parte tre, titolo II, capo 2, del medesimo regolamento;*** |
| | ***b) prestiti su immobili non residenziali che sono garantiti da una o più ipoteche su immobili non residenziali, compresi uffici o altri locali per il commercio;*** |
| | ***c) linee di credito concesse a persone fisiche per finalità di consumo personale,*** |

***familiare o domestico e linee di credito concesse a imprese quando il cedente applica lo stesso metodo di valutazione del rischio di credito applicato alle persone fisiche e che non rientrano nelle lettere a) e b) e da d) a h);***

***d) linee di credito, compresi prestiti e leasing, concesse a qualsiasi tipo di impresa o società;***

***e) prestiti per veicoli e leasing auto;***

***f) crediti su carte di credito;***

***g) crediti commerciali;***

***h) altre*** esposizioni ***sottostanti che, in base a metodologie e parametri interni, sono considerate dal cedente o dal promotore una tipologia di attività distinta***.

Or. en

*Motivazione*

*Incorporare la definizione di omogeneità nel testo di livello 1 e sopprimere le norme tecniche di regolamentazione dell'EBA semplificherebbe il quadro riducendo la verifica di omogeneità a un unico criterio relativo alla classe di attività, eliminando in tal modo la complessità superflua e consentendo un'aggregazione più efficiente di tipologie di prestiti simili.*

**Emendamento 27**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b bis (nuova)**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 20 – paragrafo 14

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b bis) il paragrafo 14 è soppresso;*** |

Or. en

*(Regolamento (UE) 2017/2402)*

**Emendamento 28**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 8 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 21 – paragrafo 6 – lettere c e d

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***8 bis) all'articolo 21, paragrafo 6, le lettere c) e d) sono soppresse;*** |

Or. en

*(Regolamento (UE) 2017/2402)*

*Motivazione*

*Escludere questi fattori di attivazione per le operazioni private semplificherebbe il quadro ed eliminerebbe disposizioni difficili da definire o inadatte alle esposizioni fluttuanti. I fattori di attivazione esistenti per il deterioramento della qualità del credito e l'insolvenza del cedente o del gestore continuano a proteggere gli investitori, mentre questo approccio offre flessibilità per le industrie cicliche e allinea i criteri STS non ABCP alle pratiche ABCP.*

**Emendamento 29**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera -a (nuova)**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 22 – paragrafo 1

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*** |
| 1. Prima della fissazione del prezzo il cedente e il promotore mettono a disposizione dei potenziali investitori i dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di default e di perdite, ad esempio dati su morosità e default, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della cartolarizzazione, nonché le fonti di tali dati e gli elementi in base ai quali le esposizioni sono considerate analoghe. Tali dati coprono un periodo di almeno cinque anni. | ***"***1. Prima della fissazione del prezzo il cedente e il promotore mettono a disposizione dei potenziali investitori i dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di default e di perdite, ad esempio dati su morosità e default, ***o altri dati adeguati che consentano una corretta valutazione del rischio***, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della cartolarizzazione, nonché le fonti di tali dati e gli elementi in base ai quali le esposizioni sono |

| | |
|---|---|
| | considerate analoghe. Tali dati coprono un periodo di almeno cinque anni.***";*** |

Or. en

*(Regolamento (UE) 2017/2402)*

*Motivazione*

*Per soddisfare i requisiti di trasparenza, i cedenti sono tenuti a fornire ai potenziali investitori dati sulle performance storiche in termini di default e di perdite. Nella pratica, spesso non è chiaro quali dati specifici debbano essere divulgati. L'emendamento chiarisce che il cedente può selezionare informazioni pertinenti sulla base di fattori specifici dell'attività e dell'operazione, eliminando le ambiguità e garantendo che gli investitori ricevano dati mirati e significativi.*

**Emendamento 30**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera -a (nuova)**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 24 – paragrafo 1

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*** |
| 1. ***La SSPE*** acquisisce il titolo relativo alle esposizioni sottostanti tramite vendita o cessione effettiva o trasferimento avente gli stessi effetti giuridici in una maniera opponibile al venditore o a qualsiasi terzo. Al trasferimento del titolo ***alla SSPE*** non si applicano disposizioni rigide in tema di revocatoria in caso di insolvenza del venditore. | ***"***1. ***L'acquirente delle esposizioni sottostanti*** acquisisce il titolo relativo alle esposizioni sottostanti tramite vendita o cessione effettiva o trasferimento avente gli stessi effetti giuridici in una maniera opponibile al venditore o a qualsiasi terzo. Al trasferimento del titolo ***all'acquirente delle esposizioni sottostanti,*** non si applicano disposizioni rigide in tema di revocatoria in caso di insolvenza del venditore.***";*** |

Or. en

*(Regolamento (UE) 2017/2402)*

*Motivazione*

*Le cartolarizzazioni dovrebbero poter ottenere l'etichetta STS anche quando non viene utilizzata alcuna SSPE. Le banche possono acquistare crediti direttamente nel proprio*

*bilancio e strutturare comunque l'operazione come un ABS tradizionale con segmentazione, senza aggiungere rischio. Queste strutture dirette offrono protezione giuridica, evitano un rischio di insolvenza supplementare, riducono i costi operativi e sono in linea con l'obiettivo dell'UE di ridurre la burocrazia.*

**Emendamento 31**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova)**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 24 – paragrafo 14

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***a bis) il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:*** |
| 14. Prima della fissazione del prezzo il cedente e il promotore mettono a disposizione dei potenziali investitori i dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di default e di perdite, ad esempio dati su morosità e default, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della cartolarizzazione, nonché le fonti di tali dati e gli elementi in base ai quali le esposizioni sono considerate analoghe. Se il promotore non ha accesso a tali dati, ottiene dal venditore accesso a dati storici, su base statica o dinamica, sulla performance, ad esempio dati su morosità e inadempienza, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della cartolarizzazione. Tutti questi dati coprono un periodo non inferiore a cinque anni; fanno eccezione i dati relativi ai crediti commerciali e altri crediti a breve termine, per i quali il periodo storico non è inferiore a tre anni. | ***"***14. Prima della fissazione del prezzo il cedente e il promotore mettono a disposizione dei potenziali investitori i dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di default e di perdite, ad esempio dati su morosità e default, ***o altri dati adeguati che consentano una corretta valutazione del rischio,*** relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della cartolarizzazione, nonché le fonti di tali dati e gli elementi in base ai quali le esposizioni sono considerate analoghe. Se il promotore non ha accesso a tali dati, ottiene dal venditore accesso a dati storici, su base statica o dinamica, sulla performance, ad esempio dati su morosità e inadempienza, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della cartolarizzazione. Tutti questi dati coprono un periodo non inferiore a cinque anni; fanno eccezione i dati relativi ai crediti commerciali e altri crediti a breve termine, per i quali il periodo storico non è inferiore a tre anni.***";*** |

Or. en

*(Regolamento (UE) 2017/2402)*

*Motivazione*

*Per soddisfare i requisiti di trasparenza, i cedenti sono tenuti a fornire ai potenziali investitori dati sulle performance storiche in termini di default e di perdite. Nella pratica, spesso non è chiaro quali dati specifici debbano essere divulgati. L'emendamento chiarisce che il cedente può selezionare informazioni pertinenti sulla base di fattori specifici dell'attività e dell'operazione, eliminando le ambiguità e garantendo che gli investitori ricevano dati mirati e significativi.*

**Emendamento 32**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera b – punto i (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 24 – paragrafo 15 – comma 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) ***al*** paragrafo 15 è ***aggiunto*** il comma ***seguente:*** | b) ***il*** paragrafo 15 è ***così modificato:*** |
| | ***i)*** il ***secondo*** comma ***è soppresso;*** |

Or. en

**Emendamento 33**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera b – punto ii (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 24 – paragrafo 15 – comma 5

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***ii) è aggiunto il comma seguente:*** |
| ***Un portafoglio di*** esposizioni sottostanti ***è considerato conforme al primo comma se almeno il 70 % delle esposizioni che costituiscono il portafoglio al momento della sua creazione è rappresentato da esposizioni verso PMI***. | ***"Ai fini del primo comma, le*** esposizioni sottostanti ***sono considerate omogenee se corrispondono a una delle seguenti tipologie di attività:*** |
| | ***a) prestiti su immobili residenziali che sono garantiti da una o più ipoteche su immobili residenziali oppure che sono pienamente garantiti da un fornitore di*** |

***protezione ammissibile tra quelli di cui all'articolo 201, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e che soddisfa i requisiti per l'attribuzione della classe di merito di credito 2 o superiore come previsto dalla parte tre, titolo II, capo 2, del medesimo regolamento;***

***b) prestiti su immobili non residenziali che sono garantiti da una o più ipoteche su immobili non residenziali, compresi uffici o altri locali per il commercio;***

***c) linee di credito concesse a persone fisiche per finalità di consumo personale, familiare o domestico e linee di credito concesse a imprese quando il cedente applica lo stesso metodo di valutazione del rischio di credito applicato alle persone fisiche e che non rientrano nelle lettere a) e b) e da d) a h);***

***d) linee di credito, compresi prestiti e leasing, concesse a qualsiasi tipo di impresa o società;***

***e) prestiti per veicoli e leasing auto;***

***f) crediti su carte di credito;***

***g) crediti commerciali;***

***h) altre*** esposizioni ***sottostanti che, in base a metodologie e parametri interni, sono considerate dal cedente o dal promotore una tipologia di attività distinta****.";*

Or. en

*Motivazione*

*Incorporare la definizione di omogeneità nel testo di livello 1 e sopprimere le norme tecniche di regolamentazione dell'EBA semplificherebbe il quadro riducendo la verifica di omogeneità a un unico criterio relativo alla classe di attività, eliminando in tal modo la complessità superflua e consentendo un'aggregazione più efficiente di tipologie di prestiti simili.*

**Emendamento 34**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera b bis (nuova)**

Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 24 – paragrafo 21

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b bis) il paragrafo 21 è soppresso;*** |

Or. en

*(Regolamento (UE) 2017/2402)*

**Emendamento 35**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera b – punto i (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 26 ter – paragrafo 8 – comma 3

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b) il paragrafo 8 è così modificato:*** |
| | ***i) il terzo comma è sostituito dal seguente:*** |
| Le esposizioni sottostanti di cui al primo comma presentano flussi di pagamento periodici prestabiliti, le cui rate possono differire per i loro importi, per il pagamento di locazioni, capitale o interessi o per qualsiasi altro diritto di percepire un reddito dalle attività a supporto di tali pagamenti. Le esposizioni sottostanti possono anche generare proventi dalla vendita di attività finanziate o date in locazione. | ***"***Le esposizioni sottostanti di cui al primo comma presentano flussi di pagamento periodici prestabiliti, le cui rate possono differire per i loro importi, per il pagamento di locazioni, capitale o interessi ***o per qualsiasi altro pagamento, comprese le commissioni di impegno ricevute periodicamente,*** o per qualsiasi altro diritto di percepire un reddito dalle attività a supporto di tali pagamenti. Le esposizioni sottostanti possono anche generare proventi dalla vendita di attività finanziate o date in locazione.***";*** |

Or. en

*(Regolamento (UE) 2017/2402)*

*Motivazione*

*I portafogli di riferimento per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio di prestiti societari includono spesso linee di credito non utilizzate o parzialmente utilizzate, il che genera pagamenti periodici definiti di commissioni di impegno.*

**Emendamento 36**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera b – punto ii (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 26 ter – paragrafo 8 – comma 5

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***ii) è aggiunto il comma seguente:*** |
| ***Un portafoglio di*** esposizioni sottostanti ***è considerato conforme al primo comma se almeno il 70 % delle esposizioni che costituiscono il portafoglio al momento della sua creazione è rappresentato da*** esposizioni ***verso PMI***. | ***"Ai fini del presente paragrafo, le*** esposizioni sottostanti ***sono considerate omogenee se corrispondono a una delle seguenti tipologie di attività:*** |
| | ***a) prestiti su immobili residenziali che sono garantiti da una o più ipoteche su immobili residenziali oppure che sono pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile tra quelli di cui all'articolo 201, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e che soddisfa i requisiti per l'attribuzione della classe di merito di credito 2 o superiore come previsto dalla parte tre, titolo II, capo 2, del medesimo regolamento;*** |
| | ***b) prestiti su immobili non residenziali che sono garantiti da una o più ipoteche su immobili non residenziali, compresi uffici o altri locali per il commercio;*** |
| | ***c) linee di credito concesse a persone fisiche per finalità di consumo personale, familiare o domestico e linee di credito concesse a imprese quando il cedente applica lo stesso metodo di valutazione del rischio di credito applicato alle persone fisiche e che non rientrano nelle lettere a) e b) e da d) a h);*** |
| | ***d) linee di credito, compresi prestiti e leasing, concesse a qualsiasi tipo di impresa o società;*** |
| | ***e) prestiti per veicoli e leasing auto;*** |
| | ***f) crediti su carte di credito;*** |

| | |
|---|---|
| | ***g) crediti commerciali;*** |
| | ***h) altre*** esposizioni ***sottostanti che, in base a metodologie e parametri interni, sono considerate dal cedente o dal promotore una tipologia di attività distinta**.";* |

Or. en

*Motivazione*

*Incorporare la definizione di omogeneità nel testo di livello 1 e sopprimere le norme tecniche di regolamentazione dell'EBA semplificherebbe il quadro riducendo la verifica di omogeneità a un unico criterio relativo alla classe di attività, eliminando in tal modo la complessità superflua e consentendo un'aggregazione più efficiente di tipologie di prestiti simili.*

**Emendamento 37**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera c bis (nuova)**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 26 ter – paragrafo 13

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***c bis) il paragrafo 13 è soppresso;*** |

Or. en

*(Regolamento (UE) 2017/2402)*

**Emendamento 38**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 26 quinquies – paragrafo 1

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***12 bis) all'articolo 26 quinquies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*** |
| 1. Prima della fissazione del prezzo il cedente mette a disposizione dei potenziali investitori i dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di | ***"***1. Prima della fissazione del prezzo il cedente e il promotore mettono a disposizione dei potenziali investitori i dati storici sulla performance statica e dinamica |

| | |
|---|---|
| inadempienza e di perdite, ad esempio dati su morosità e inadempienza, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle che sono oggetto della cartolarizzazione, nonché la fonte di tali dati e gli elementi in base ai quali le esposizioni sono considerate analoghe. Tali dati coprono un periodo di almeno cinque anni. | in termini di default e di perdite, ad esempio dati su morosità e inadempienza, ***o altri dati adeguati che consentano una corretta valutazione del rischio,*** relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della cartolarizzazione, nonché le fonti di tali dati e gli elementi in base ai quali le esposizioni sono considerate analoghe. Tali dati coprono un periodo di almeno cinque anni.***";*** |

Or. en

*(Regolamento (UE) 2017/2402)*

*Motivazione*

*Per soddisfare i requisiti di trasparenza, i cedenti sono tenuti a fornire ai potenziali investitori dati sulle performance storiche in termini di default e di perdite. Nella pratica, spesso non è chiaro quali dati specifici debbano essere divulgati. L'emendamento chiarisce che il cedente può selezionare informazioni pertinenti sulla base di fattori specifici dell'attività e dell'operazione, eliminando le ambiguità e garantendo che gli investitori ricevano dati mirati e significativi.*

**Emendamento 39**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera c – punto i**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 26 sexies – paragrafo 8 – lettera a bis – parte introduttiva

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a bis) una garanzia conforme ai requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 con cui il rischio di credito è trasferito a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che soddisfa tutti i criteri seguenti: | a bis) una garanzia conforme ai requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 con cui il rischio di credito è trasferito a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che soddisfa tutti i criteri seguenti ***alla data in cui la protezione del credito è stata riconosciuta per la prima volta***: |

Or. en

**Emendamento 40**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera c – punto i**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 26 sexies – paragrafo 8 – lettera a bis – punto i

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| i) l'impresa utilizza un modello interno approvato conformemente agli articoli 112 e 113 della direttiva 2009/138/CE per il calcolo dei requisiti patrimoniali per tali garanzie; | i) l'impresa***:*** |
| | ***1)*** utilizza un modello interno approvato conformemente agli articoli 112 e 113 della direttiva 2009/138/CE per il calcolo dei requisiti patrimoniali per tali garanzie; ***oppure*** |
| | ***2) è in possesso di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità nazionale competente designata a sottoscrivere i rischi di cui ai rami 14 o 15 dell'allegato I della direttiva 2009/138/CE e, nell'ambito di tale autorizzazione, ha ricevuto dalla sua autorità nazionale competente designata la conferma che non sono state sollevate obiezioni in merito alle sue garanzie di sottoscrizione ai fini della conformità all'articolo 26 sexies, paragrafo 8, lettera a bis), del presente regolamento, a seguito di una valutazione della sua solidità patrimoniale, del suo quadro di gestione del rischio, della sua governance e delle sue politiche di sottoscrizione;*** |

Or. en

*Motivazione*

*I criteri proposti limitano l'ammissibilità alle sole imprese con un modello interno approvato, il che ridurrebbe il numero di fornitori in grado di offrire tale garanzia, in quanto la maggior parte dei (ri)assicuratori europei utilizza la formula standard di solvibilità II.*

**Emendamento 41**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera c – punto i**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 26 sexies – paragrafo 8 – lettera a bis – punto ii

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ii) l'impresa rispetta il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo di cui rispettivamente agli articoli 100 e 128 della direttiva 2009/138/CE ed è stata assegnata alla classe di merito di credito ***3*** o a una classe migliore; | ii) l'impresa rispetta il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo di cui rispettivamente agli articoli 100 e 128 della direttiva 2009/138/CE ed è stata assegnata ***almeno*** alla classe di merito di credito ***2*** o a una classe migliore ***alla data in cui la protezione del credito è stata riconosciuta per la prima volta***; |

Or. en

**Emendamento 42**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera c – punto i**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 26 sexies – paragrafo 8 – lettera a bis – punto iii

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| iii) ***l'***impresa ***esercita effettivamente attività in almeno due rami dell'assicurazione non vita*** ai sensi ***dell'allegato I*** della direttiva 2009/138/CE; | iii) ***il totale delle riserve tecniche per l'assicurazione non vita dell'***impresa***, al netto degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo in tutte le aree di attività*** ai sensi ***del regolamento delegato adottato a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, lettera e),*** della direttiva 2009/138/CE***, ad eccezione di quelle che contengono attività di assicurazione o riassicurazione nei rami non vita di "credito", "cauzione" e "perdite finanziarie varie", rappresenta almeno il 40 % del totale delle riserve tecniche per l'assicurazione non vita dell'impresa, al netto degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo***; |

**Emendamento 43**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera c – punto i**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 26 sexies – paragrafo 8 – lettera a bis – punto iv

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| iv) le attività gestite dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione superano i ***20*** miliardi di euro; | iv) ***l'impresa che fornisce la protezione del credito ha sede nell'Unione e soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:***<br>**–** le attività ***totali*** gestite dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione superano i ***5*** miliardi di euro; ***oppure***<br>***– se tale impresa non fa parte dello stesso gruppo del cedente ed è un'impresa figlia di un gruppo soggetto a vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 213, paragrafo 2, lettera a), b) o c), della direttiva 2009/138/CE, il valore delle attività consolidate totali indicato nell'ultimo bilancio sottoposto a revisione dell'impresa madre di tale gruppo supera i 15 miliardi di EUR e vi sono accordi finanziari, che possono includere riassicurazione, fondi propri accessori o una combinazione di accordi finanziari, che garantiscono un sostegno finanziario efficace da parte dell'impresa madre all'impresa di assicurazione o di riassicurazione per tali garanzie, nel caso in cui quest'ultima non sia in grado di fornire una compensazione tempestiva all'ente creditizio cedente.*** |

Or. en

**Emendamento 44**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 16 – lettera a**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 30 – paragrafo 1 bis

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:*** | ***soppresso*** |
| ***"1 bis. L'autorità competente vigila sul rispetto del presente regolamento da parte di cedenti, promotori, SSPE e prestatori originari conformemente all'articolo 29.";*** | |

Or. en

*Motivazione*

*Questa disposizione non è necessaria in quanto ogni autorità nazionale competente riceve automaticamente la competenza di vigilanza su tutti i requisiti stabiliti nel regolamento, non solo quelli applicabili ai cedenti, ai promotori, alle SSPE e ai prestatori originari.*

**Emendamento 45**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 17 – parte introduttiva**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera i

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 17) ***all'***articolo 32***,*** paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la seguente lettera ***i)***: | 17) ***l'***articolo 32 ***è così modificato:*** |
| | ***a) al*** paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la seguente lettera: |
| "i) un investitore istituzionale diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario non ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 5."; | "i) un investitore istituzionale diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario non ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 5."; |

Or. en

**Emendamento 46**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 17 – lettera b – punto i (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 32 - paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b) il paragrafo 2 è così modificato:*** |
| | ***i) è inserita la seguente lettera:*** |
| | ***"f bis) nel caso di un investitore istituzionale, sanzioni amministrative pecuniarie massime fino al doppio dell'importo investito;";*** |

Or. en

*(Regolamento (UE) 2017/2402)*

**Emendamento 47**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 17 – lettera b – punto ii (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***ii) è aggiunto il comma seguente:*** |
| | ***"La lettera f bis) non si applica se l'autorità competente ha applicato o intende applicare l'articolo 270 bis del regolamento (UE) 575/2013.";*** |

Or. en

*(Regolamento (UE) 2017/2402)*

**Emendamento 48**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 17 – lettera b – punto ii (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Nel definire le norme che istituiscono sanzioni amministrative, gli Stati membri tengono conto delle sanzioni e dei requisiti patrimoniali aggiuntivi attuati conformemente alla regolamentazione settoriale al fine di evitare duplicazioni nel regime sanzionatorio per la stessa infrazione.*** |

Or. en

*(Regolamento (UE) 2017/2402)*

*Motivazione*

*Le sanzioni non dovrebbero essere duplicate quando sono già contemplate dalla regolamentazione settoriale, al fine di evitare inutili sovrapposizioni.*

**Emendamento 49**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera c**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 36 – paragrafo 3 ter

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3 ter. ***A seguito della notifica alle autorità competenti*** a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, ***le autorità competenti per i soggetti coinvolti nell'operazione sul lato vendita nominano un'***autorità di vigilanza capofila incaricata di coordinare le attività ed evitare divergenze nell'applicazione del presente regolamento per le operazioni che coinvolgono soggetti sul lato vendita operanti sotto la responsabilità delle autorità competenti di più di uno Stato membro. ***Un'autorità competente può delegare*** l'esercizio di alcuni o di tutti i compiti e i poteri di cui al presente regolamento all'autorità di vigilanza capofila. ***Nel caso in cui le autorità*** | 3 ter. ***Qualora sia notificata più di un'autorità competente*** a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, ***l'autorità competente responsabile della vigilanza del cedente o, se vi sono più cedenti, l'autorità competente che vigila sul cedente che contribuisce alla cartolarizzazione con la percentuale più elevata di esposizioni sottostanti, è l'***autorità di vigilanza capofila ***per quella specifica cartolarizzazione. L'autorità di vigilanza capofila è*** incaricata di coordinare le attività ed evitare divergenze nell'applicazione del presente regolamento per le operazioni che coinvolgono soggetti sul lato vendita operanti sotto la responsabilità delle autorità competenti di |

| | |
|---|---|
| ***competenti per i soggetti sul lato vendita non raggiungano un accordo sulla nomina dell'autorità di vigilanza capofila, essa è designata dal sottocomitato per le cartolarizzazioni istituito a norma del paragrafo 3.*** | più di uno Stato membro. ***Le autorità competenti delegano*** l'esercizio di alcuni o di tutti i compiti e i poteri di cui al presente regolamento all'autorità di vigilanza capofila. |

Or. en

**Emendamento 50**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 19 – lettera a**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 44 – comma 1 – lettera e

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| e) il contributo della cartolarizzazione al finanziamento delle imprese dell'Unione e all'economia dell'Unione. | e) il contributo della cartolarizzazione al finanziamento delle imprese dell'Unione***, in particolare delle PMI e delle famiglie,*** e all'economia dell'Unione. |

Or. en

**Emendamento 51**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 20 bis**
Regolamento (UE) 2017/2402
Articolo 47 bis

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***20 bis) è inserito l'articolo seguente:*** |
| | ***"Articolo 47 bis*** |
| | ***Abrogazione degli atti delegati*** |
| | ***Le norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 14, dell'articolo 24, paragrafo 21, e dell'articolo 26 ter, paragrafo 13, prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica] sono abrogate a decorrere dal ... [data di*** |

***applicazione del presente atto modificativo].".***

Or. en

## MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore gli adeguamenti proposti dalla Commissione, che mirano a ridurre gli elevati costi operativi per gli emittenti e gli investitori nelle cartolarizzazioni dell'UE e a semplificare taluni obblighi di due diligenze e di trasparenza. La riduzione degli oneri operativi indebiti, mantenendo nel contempo elevati standard di trasparenza, tutela degli investitori e vigilanza, sarà fondamentale per rilanciare il mercato europeo delle cartolarizzazioni.

Una recente analisi delle autorità europee di vigilanza sostiene questo approccio. La loro relazione di valutazione del 2025[1] sottolinea che il quadro esistente ha imposto oneri di conformità nelle informative che sono spesso descritti come "eccessivi", limitando l'accesso alla cartolarizzazione, in particolare per i cedenti e gli investitori più piccoli. La semplificazione degli obblighi di due diligence e di informativa, preservando nel contempo le garanzie fondamentali di vigilanza, migliorerà l'efficienza del mercato e sosterrà una più ampia partecipazione.

Inoltre, la ricalibrazione normativa proposta è in linea con l'obiettivo di rendere la cartolarizzazione più sensibile al rischio ed economicamente sostenibile. Un regime normativo più leggero e proporzionato contribuirà a sbloccare i flussi di capitali, incoraggerà le emissioni negli Stati membri con mercati delle cartolarizzazioni poco sviluppati e, in ultima analisi, faciliterà un aumento dei prestiti all'economia reale.

Tuttavia, l'ampliamento della definizione di cartolarizzazioni pubbliche per includervi le operazioni private potrebbe avere un grave impatto sul mercato, con conseguenti costi inutili e sproporzionati per i depositari aggiuntivi. La determinazione del carattere pubblico o privato di un'operazione non dovrebbe essere collegata al suo status di quotazione. La quotazione è spesso effettuata ai fini della ritenuta alla fonte e non a fini di negoziazione. Di conseguenza, il criterio proposto potrebbe riguardare le operazioni effettivamente private quotate unicamente per motivi fiscali. Il relatore propone pertanto di mantenere l'attuale definizione, che ha funzionato bene in passato. Il mantenimento dell'attuale distinzione tra pubblico e privato garantisce il funzionamento del mercato senza regolamentare eccessivamente le operazioni realmente private, sostenendo in tal modo l'efficienza e incoraggiando un più ampio coinvolgimento degli investitori.

Il relatore accoglie con favore l'approccio della Commissione volto a razionalizzare gli obblighi di due diligence per le cartolarizzazioni dell'UE, rilevando nel contempo che molte delle riduzioni proposte degli obblighi di due diligence andranno anche a beneficio delle operazioni dei paesi terzi. Ciò è importante per garantire che gli investitori internazionali non siano indebitamente svantaggiati o esclusi.

I requisiti differenziati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sono giustificati per garantire un livello equivalente di informativa, dato che la conformità alle disposizioni pertinenti è già oggetto di vigilanza all'interno dell'UE. L'obiettivo principale è rafforzare il mercato delle cartolarizzazioni dell'UE riducendo i costi amministrativi senza compromettere la stabilità

[1] Relazione del comitato congiunto sull'attuazione e sul funzionamento del regolamento sulle cartolarizzazioni (articolo 44) del 31 marzo 2025.

finanziaria.

Convogliare più fondi nel mercato delle cartolarizzazioni dell'UE sosterrà la crescita e lo sviluppo del mercato, in particolare negli Stati membri in cui i mercati delle cartolarizzazioni non sono ancora ben consolidati.

Il relatore non si oppone all'estensione dell'ambito di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 32 agli investitori istituzionali che non rispettano gli obblighi di due diligence. Tale inclusione fornirebbe chiarezza giuridica e garantirebbe condizioni di parità, in quanto alcuni Stati membri ritengono già che gli investitori istituzionali rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 32.

Poiché gli obblighi di due diligence sono principalmente basati su principi e i criteri sono meno prescrittivi, gli investitori istituzionali non dovrebbero incontrare gravi difficoltà nel rispettarli. Tuttavia, sanzioni fino al 10 % del fatturato annuo potrebbero scoraggiare gli investitori dal partecipare al mercato delle cartolarizzazioni. Poiché le responsabilità e i rischi degli investitori istituzionali non sono equivalenti a quelli dei cedenti o dei promotori, il relatore propone di introdurre un massimale più proporzionato per le sanzioni amministrative. Ciò garantisce che gli obblighi siano applicabili senza scoraggiare la partecipazione legittima degli investitori.

Semplificando gli obblighi di informativa e di due diligence, la riforma dovrebbe rafforzare la trasparenza e la fiducia degli investitori in tutto il mercato delle cartolarizzazioni dell'UE. Tali miglioramenti dovrebbero ottimizzare il funzionamento del mercato preservando nel contempo l'efficienza, promuovendo una più ampia partecipazione degli investitori e sostenendo lo sviluppo sostenibile del mercato delle cartolarizzazioni dell'UE.